

QUESITO N. 1

Relativamente alla procedura di cui all'oggetto, nel Disciplinare di gara (art. 15 – *Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica*), si legge:

“Per ciascuna figura professionale componente il gruppo di lavoro, deve essere presentato un curriculum vitae in forma anonima, redatto in formato europeo, nel quale siano indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze professionali pertinenti, le specifiche competenze, così da poterne considerare l'effettiva qualificazione coerente con le esigenze del servizio richiesto”.

Nel medesimo articolo si legge: *“L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto”.*

Ai fini della corretta interpretazione di quanto richiesto dal summenzionato Disciplinare, si chiede di chiarire se:

- a. i nomi dei componenti del gruppo di lavoro debbano essere indicati, ai sensi dell'art. 45 c. 4 del Codice dei Contratti, nell'offerta tecnica di cui alla Busta B, mentre i CV debbano essere presentati in forma anonima, come richiesto dal Disciplinare;
- b. i nomi dei componenti del gruppo di lavoro debbano essere indicati anche nei relativi CV presentati nella Busta B, intendendosi la richiesta di trasmissione dei curriculum vitae in forma anonima, di cui all'art. 15 del summenzionato Disciplinare, quale refuso dovuto a mero errore materiale.

RISPOSTA Quesito n. 1:

I nomi dei componenti del gruppo di lavoro devono essere indicati, ai sensi dell'art. 45 c. 4 del Codice dei Contratti, nell'offerta tecnica di cui alla Busta B, mentre i CV devono essere presentati in forma anonima, come richiesto dal Disciplinare.